



**CITTA' DI CAPRI**  
Provincia di Napoli

ORDINANZA N. 192

Prot. n. 18892

**IL SINDACO**

*VISTA* la precedente Ordinanza Sindacale n. 221 del 15 novembre 2004;

*PRESO ATTO* delle proposte e delle indicazioni dei Consiglieri Comunali delegati al Commercio ed al Turismo;

*RITENUTO* che il citato dispositivo non è risultato sufficiente a garantire un'adeguata disciplina delle condizioni e dell'aspetto esterni delle vetrine e degli ingressi di attività commerciali ed esercizi pubblici durante la chiusura invernale in quanto il mantenimento di elementi "oscuranti" si è protratto, in molte occasioni, per periodi molto più lunghi rispetto ai tempi necessari per interventi manutentivi dell'esercizio;

*RITENUTO* altresì che tale condizione, come già rappresentato nella citata Ordinanza, costituisce un fattore negativo e compromettente, sotto il profilo estetico e di immagine, per il territorio comunale, attribuendo allo stesso un aspetto di abbandono e desolazione che contrasta con la tradizione di accoglienza e di ricettività di Capri anche nei periodi di bassa stagione turistica;

*VERIFICATO*, altresì, che risulta opportuno fornire ulteriori disposizioni rispetto al contenuto dell'Ordinanza Sindacale n. 221 del 15 novembre 2004 al fine di limitare quanto sopra ai soli reali casi di esigenza delle attività commerciali e degli esercizi pubblici;

*VISTE* le leggi e disposizioni in materia e, in particolare, il T.U.E.L. di cui al D. Lvo n. 267/2000;

**ORDINA E DISPONE**

- 1) È revocata l'Ordinanza Sindacale n. 221 del 15 novembre 2004.
- 2) A decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Città di Capri, è vietata, su tutto il territorio comunale, l'apposizione di elementi di qualsiasi tipologia e genere (carte, vernici, pannelli, etc.) per l'oscuramento di vetrine e ingressi delle attività commerciali e degli esercizi pubblici. Il ricorso all'utilizzo di vetrofanie retroilluminate resta subordinato a specifica autorizzazione previa presentazione di istanza all'Ufficio Tecnico - Settore urbanistica - del Comune corredata da documentazione descrittiva, grafica e/o fotografica sulla quale dovranno essere riportate caratteristiche (disegni, decori, loghi, colori, materiali, etc.) della struttura da installare che non dovrà, comunque, presentare una superficie del decoro inferiore al 50% dell'area coperta dall'intero "pannello". L'Ufficio Tecnico verificherà il rispetto di quanto contenuto al presente punto e provvederà al rilascio di relativo nulla osta.

- 3) E' consentita l'installazione di elementi di oscuramento esclusivamente in occasione di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria e di chiusura per inventario alle seguenti condizioni:
- Per i lavori di manutenzione straordinaria si dovrà acquisire specifico atto abilitativo rilasciato dal competente Ufficio Tecnico previa esibizione della documentazione prevista dai vigenti regolamenti e con il pagamento dei relativi diritti edilizi;
  - Per i lavori di manutenzione ordinaria si dovrà presentare all'Ufficio Tecnico ed al Settore Polizia Amministrativa del Comune una comunicazione contenente il periodo di esecuzione dei lavori che non potrà essere superiore ai 45 (quarantacinque) giorni, con specifica indicazione delle date di inizio e fine degli stessi. Il Settore Polizia Municipale, qualora la comunicazione dei lavori di manutenzione ordinaria non contenga gli estremi citati, provvederà a diffidare il titolare dell'attività ad eseguire qualsiasi opera.
  - Per le attività di "chiusura per inventario" si dovrà presentare al Settore Polizia Amministrativa del Comune una comunicazione contenente il periodo di svolgimento delle operazioni che non potrà essere superiore ai 30 (trenta) giorni, con specifica indicazione delle date di inizio e fine degli stessi
- 4) Le attività non interessate da quanto previsto al punto 3) del presente provvedimento sono obbligate a mantenere "allestite" in maniera decorosa le zone visibili dalla pubblica strada ed illuminate almeno fino alle ore 21,00 per tutto il periodo di loro chiusura stagionale.
- 5) I trasgressori a quanto contenuto nel presente provvedimento, ivi compresa la mancata comunicazione dell'inizio e fine dei lavori di ordinaria manutenzione, saranno puniti con ammenda da € 50,00 a € 500,00.
- 6) Gli Agenti della Forza pubblica ed il Comando di Polizia Municipale sono incaricati di far rispettare quanto disposto dalla presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR competente e, in via straordinaria, al Presidente della Repubblica rispettivamente entro i termini di sessanta giorni e centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Città di Capri.

Si dispone l'inoltro della presente ordinanza, per l'ulteriore diffusione, alla Federalberghi Capri, all'ASCOM Capri, All'Azienda A.C.S.T. Isola di Capri e la pubblicazione sul sito informatico della Città di Capri.

Dalla casa comunale 24 OTT 2014

IL SINDACO  
Ing. Giovanni De Martino

